

XI LEGISLATURA  
UFFICIO DI PRESIDENZA  
Delibera n. 169

Estratto del processo verbale della seduta n. 45 del 23 settembre 2014

Oggetto: approvazione schema di intesa tra Consiglio regionale e Giunta in ordine alla relazione tecnico-finanziaria prevista dall'articolo 86 bis del regolamento interno del Consiglio regionale.

Presiede il Vice Presidente                      Igor Gabrovec

Sono presenti:

il Vice Presidente                                      Paride Cargnelutti

i Consiglieri Segretari                              Emiliano Edera  
   Claudio Violino

Sono assenti:

il Presidente    Franco Iacop

i Consiglieri Segretari                              Daniele Gerolin  
   Bruno Marini

Assistono:

il Segretario generale Augusto Viola

il Vice Segretario generale Gabriella Di Blas

Verbalizza Morena Barzan

Approvazione schema di intesa tra Consiglio regionale e Giunta in ordine alla relazione tecnico-finanziaria prevista dall'articolo 86 bis del regolamento interno del Consiglio regionale.

- omissis -

L'Ufficio di Presidenza,

PREMESSO che la delibera del Consiglio regionale del 25 giugno 2014 ha introdotto nel regolamento interno, modificandone più articoli, lo strumento della relazione tecnico-finanziaria a corredo di progetti di legge ed emendamenti in ottemperanza ai principi costituzionali di copertura finanziaria delle leggi e di pareggio di bilancio;

VISTO l'articolo 17 della legge 196/2009;

VISTI i seguenti articoli del regolamento interno del Consiglio regionale:

- l'articolo 86 bis, che prevede l'obbligo per i proponenti di corredare i progetti di legge e gli emendamenti che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, di una relazione tecnica, redatta in conformità ai criteri previsti dalla legislazione vigente in materia, prevedendo inoltre che la relazione a corredo degli emendamenti sia redatta in forma semplificata;
- l'articolo 92, che prevede che le Commissioni, qualora abbiano all'esame progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate che non siano già corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 86 bis, acquisiscano dai proponenti la relazione medesima;
- l'articolo 106, che prevede che il Presidente del Consiglio, sentiti i relatori e la Giunta regionale, disponga il rinvio nella Commissione competente dei progetti di legge privi della relazione tecnica al termine della discussione generale in Aula;
- l'articolo 108, che prevede che per gli emendamenti che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate e siano privi della relazione tecnica semplificata di cui all'articolo 86 bis, comma 2, la Presidenza acquisisca la predetta relazione dai proponenti e provveda alla sua distribuzione prima dell'inizio della discussione dell'articolo cui l'emendamento si riferisce e che, in mancanza della relazione, l'emendamento non possa essere posto ai voti;
- l'articolo 130, secondo cui i progetti di legge da sottoporre al Parlamento ai sensi dell'articolo 26 dello statuto devono essere corredati della suddetta relazione tecnico-finanziaria e che rinvia per quanto compatibile alla disciplina procedurale dei progetti di legge regionale;

CONSIDERATO che i citati articoli 92 e 108 del regolamento interno prevedono che per i progetti di legge di iniziativa consiliare e popolare e per gli emendamenti di iniziativa consiliare le relazioni tecnico-finanziarie siano redatte con il supporto della Segreteria generale del Consiglio regionale;

CONSIDERATO che l'articolo 18 della citata deliberazione del Consiglio regionale del 25 giugno 2014 prevede che le nuove disposizioni sopra richiamate trovino applicazione per i progetti di legge presentati dal primo ottobre 2014 e altresì che i contenuti delle relazioni tecniche, nonché le modalità di collaborazione tra le strutture competenti dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale per la redazione di dette relazioni, siano specificate con apposito atto di intesa tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

all'unanimità

**delibera**

- di approvare lo schema di intesa tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nel testo allegato;
- di dare mandato al Segretario generale del Consiglio di trasmettere la documentazione allegata al Segretario generale della Presidenza della Regione ai fini dell'acquisizione dell'intesa;
- di autorizzare il Presidente del Consiglio alla sottoscrizione dell'atto di intesa.

- omissis -

IL VICE PRESIDENTE  
Igor Gabrovec

IL SEGRETARIO GENERALE  
Augusto Viola

LA VERBALIZZANTE  
Morena Barzan

## **SCHEMA DI INTESA**

**TRA**

**L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE rappresentato dal Presidente del Consiglio regionale**

**E**

**LA GIUNTA REGIONALE rappresentata dal Presidente della Regione**

PREMESSO che la delibera del Consiglio regionale del 25 giugno 2014 ha introdotto nel regolamento interno, modificandone più articoli, lo strumento della relazione tecnico-finanziaria a corredo di progetti di legge ed emendamenti in ottemperanza ai principi costituzionali di copertura finanziaria delle leggi e di pareggio di bilancio;

VISTO l'art. 17 della legge 196/2009;

VISTI i seguenti articoli del regolamento interno del Consiglio regionale:

- l'articolo 86 bis, che prevede l'obbligo per i proponenti di corredare i progetti di legge e gli emendamenti che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, di una relazione tecnica, redatta in conformità ai criteri previsti dalla legislazione vigente in materia, prevedendo inoltre che la relazione a corredo degli emendamenti sia redatta in forma semplificata;
- l'articolo 92, che prevede che le Commissioni, qualora abbiano all'esame progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate che non siano già corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 86 bis, acquisiscano dai proponenti la relazione medesima;
- l'articolo 106, che prevede che il Presidente del Consiglio regionale, sentiti i relatori e la Giunta regionale, disponga il rinvio nella Commissione competente dei progetti di legge privi della relazione tecnica al termine della discussione generale in Aula;
- l'articolo 108, che prevede che per gli emendamenti che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate e siano privi della relazione tecnica semplificata di cui all'articolo 86 bis, comma 2, la Presidenza acquisisca la predetta relazione dai proponenti e provveda alla sua distribuzione prima dell'inizio della discussione dell'articolo cui l'emendamento si riferisce e che, in mancanza della relazione, l'emendamento non possa essere posto ai voti;

- l'articolo 130, secondo cui i progetti di legge da sottoporre al Parlamento ai sensi dell'art. 26 dello statuto devono essere corredati della suddetta relazione tecnico-finanziaria e che rinvia per quanto compatibile alla disciplina procedurale dei progetti di legge regionale;

CONSIDERATO che i citati articoli 92 e 108 del regolamento interno prevedono che per i progetti di legge di iniziativa consiliare e popolare e per gli emendamenti di iniziativa consiliare le relazioni tecnico-finanziarie siano redatte con il supporto della Segreteria generale del Consiglio regionale;

CONSIDERATO che l'articolo 18 della citata deliberazione del Consiglio regionale del 25 giugno 2014 prevede che le nuove disposizioni sopra richiamate trovino applicazione per i progetti di legge presentati dal primo ottobre 2014 e altresì che i contenuti delle relazioni tecniche, nonché le modalità di collaborazione tra le strutture competenti dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale per la redazione di dette relazioni siano specificate con un'intesa tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale,

tutto ciò premesso tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1 (Oggetto dell'intesa)**

1. In attuazione dell'articolo 18 della deliberazione del Consiglio regionale del 25 giugno 2014, la presente intesa ha ad oggetto la specificazione dei contenuti delle relazioni tecnico-finanziarie a corredo delle iniziative legislative e degli emendamenti che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, nonché le modalità di collaborazione tra le strutture competenti dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale necessarie a supportare i consiglieri e i titolari dell'iniziativa legislativa popolare nella redazione delle predette relazioni tecnico finanziarie.

#### **Art. 2 (Modelli di relazione tecnico finanziaria)**

1. Al fine di specificare i contenuti delle relazioni tecnico-finanziarie, le parti concordemente adottano il modello di relazione tecnico-finanziaria a corredo dei progetti di legge, di cui all'allegato A, e il modello di relazione tecnico-finanziaria semplificata a corredo degli emendamenti, di cui all'allegato B.
2. Resta inteso che i predetti contenuti potranno essere adattati caso per caso alle specificità del singolo testo normativo, ferma restando l'osservanza delle disposizioni pertinenti della legislazione in materia di copertura finanziaria delle leggi.

**Art. 3 (Modalità di collaborazione tra le strutture dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale nella redazione delle relazioni tecnico-finanziarie a corredo dei progetti di legge regionale e nazionali)**

1. Le strutture competenti della Segreteria generale del Consiglio regionale, allorché siano chiamate a supportare i proponenti di una proposta di legge regionale o nazionale di iniziativa consiliare (o popolare), nella redazione della relazione tecnico-finanziaria, inviano, qualora necessario, alla Direzione centrale competente per materia e per conoscenza alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie la bozza o il testo della proposta già depositata, specificando le informazioni e gli elementi necessari per la redazione della relazione tecnico-finanziaria.
2. La Direzione centrale competente per materia interpellata fornisce tempestivamente alla Segreteria generale del Consiglio regionale le informazioni e gli elementi richiesti. La Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie può in ogni caso formulare osservazioni tecniche in merito alla proposta di legge.
3. Qualora la proposta di legge sia già all'esame della Commissione consiliare permanente il riscontro alla richiesta di collaborazione di cui al comma 2 deve essere fornito alla Segreteria generale del Consiglio regionale entro i termini fissati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del regolamento interno del Consiglio regionale.

**Art. 4 (Modalità di collaborazione tra le strutture dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale nella redazione delle relazioni tecnico-finanziarie a corredo degli emendamenti di iniziativa consiliare)**

1. Le strutture competenti della Segreteria generale del Consiglio regionale, allorché siano chiamate a supportare i proponenti di un emendamento di iniziativa consiliare nella redazione della relazione tecnico-finanziaria semplificata, inviano, qualora necessario, alla Direzione centrale competente per materia e per conoscenza alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie la bozza di emendamento o l'emendamento già depositato specificando le informazioni e gli elementi necessari per la redazione della relazione tecnico-finanziaria e i termini previsti per l'inizio della discussione dell'articolo cui l'emendamento si riferisce.

2. La Direzione centrale interpellata fornisce alla Segreteria generale tempestivamente e, in ogni caso, entro l'inizio della discussione dell'articolo del progetto di legge cui l'emendamento si riferisce le informazioni e gli elementi richiesti. La Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie può in ogni caso formulare entro lo stesso termine le osservazioni tecniche in merito all'emendamento.

## ALLEGATO A

<b>MODELLO DI RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA A CORREDO DI PROGETTI DI LEGGE</b>
--

**Numero e titolo**

---

---

**Iniziativa - proponente**

---

---

**Strutture regionali di riferimento**

---

---

**Contesto socioeconomico/settore**

---

---

**Obiettivi e interventi**

---

---

**Beneficiari**

---

---

**Oneri finanziari**

☐ senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale  
(ad es. modifiche procedure, decorrenze, termini ecc..)

☐ con oneri a carico dell'Amministrazione regionale



Da compilare per ciascuna disposizione con oneri a carico della Regione

articolo

comma \_\_\_\_\_

(o numerazione provvisoria)

**Intervento normativo proposto**

☐ nuovo

☐ modifica con riflesso contabile

**Natura spesa**

☐ corrente

☐ mutui e prestiti

☐ conto capitale

☐ partite di giro

**Tipo spesa**

☐ una tantum

☐ pluriennale entro il triennio

☐ pluriennale oltre il triennio

**Tipologia spesa**

☐ diretta

☐ trasferimento

**Quantificazione del costo presunto (criteri e parametri utilizzati) (1)**

\_\_\_\_\_

**Individuazione della ripartizione temporale - cronoprogramma**

\_\_\_\_\_

**Copertura della spesa**

☐ fondo globale

☐ storni di spesa

☐ maggiori entrate

☐ riprogrammazione fondi

**Storni di spesa e prelevamenti da fondo globale (2)**

\_\_\_\_\_

**Riprogrammazione fondi (3)**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Note per la  
compilazione**

- (1)** *I criteri utilizzati devono rispondere ai requisiti di credibilità, di non arbitrarietà e di non irrazionalità. Specificare sia la competenza che la cassa.*
- (2)** *Evidenziare i capitoli interessati dagli storni e dai prelevamenti*
- (3)** *Dimostrare gli andamenti finanziari che consentono l'utilizzo di fondi disponibili o già programmati e la congruità degli stanziamenti rispetto alle proposte di modifica normativa da introdurre*

## ALLEGATO B

<b>MODELLO DI RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA SEMPLIFICATA A CORREDO DEGLI EMENDAMENTI</b>
--

**Numero e titolo**

\_\_\_\_\_

**Proponente**

\_\_\_\_\_

**articolo** \_\_\_\_\_

**comma** \_\_\_\_\_

(o numerazione provvisoria)

**Natura spesa**

☐ *corrente*

☐ *mutui e prestiti*

☐ *conto capitale*

☐ *partite di giro*

**Tipo spesa**

☐ *una tantum*

☐ *pluriennale entro il triennio*

☐ *pluriennale oltre il triennio*

**Quantificazione del costo presunto**

\_\_\_\_\_

**Copertura della spesa**

☐ *fondo globale \**

☐ *storni di spesa \**

☐ *maggiori entrate*

☐ *riprogrammazione fondi \**

*\* storni di spesa e prelevamenti da fondo globale  
(capitoli interessati e loro natura di spesa)*

\_\_\_\_\_

*\* riprogrammazione fondi  
(dimostrare gli andamenti finanziari che consentono l'utilizzo per altra destinazione di fondi disponibili o già programmati)*

\_\_\_\_\_